

Codice A1814B

D.D. 1 ottobre 2024, n. 2018

Concessione in sanatoria per utilizzo di pertinenza idrica di circa 22.000 m² ad uso coltivazione pioppo clonale in corrispondenza dell'ansa in sponda sinistra del fiume Tanaro nei Comuni di Rivarone (AL) e Alluvioni Piovera (AL). Deposito cauzionale: Accertamento di € 1.058,00 (Cap. 64730/2024) e Impegno di € 1.058,0 (Cap. 442030/2024). Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro".



ATTO DD 2018/A1814B/2024

DEL 01/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione in sanatoria per utilizzo di pertinenza idrica di circa 22.000 m² ad uso coltivazione pioppo clonale in corrispondenza dell'ansa in sponda sinistra del fiume Tanaro nei Comuni di Rivarone (AL) e Alluvioni Piovera (AL). Deposito cauzionale: Accertamento di € 1.058,00 (Cap. 64730/2024) e Impegno di € 1.058,0 (Cap. 442030/2024). Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136).

A seguito di attività di accertamento, svolta dal Settore Tecnico regionale Piemonte Sud, che ha riscontrato la presenza di coltivazioni di pioppo clonale nell'area demaniale, in sponda sinistra del fiume Tanaro ricadente nel territorio dei Comuni di Rivarone (AL) e Alluvioni Piovera (AL), in assenza di titolo concessorio,

il sig. Ragni Pietro Umberto Pilade in qualità di legale rappresentante dell'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" con sede legale in via Monca, 14 – 15040 RIVARONE (AL) P.I. 02225240064, con nota acquisita ns. prot. n. 48 del 12/01/2024, ha presentato istanza di regolarizzazione per l'utilizzo di una di pertinenza idrica di circa 22.000 m² ad uso coltivazione pioppo clonale in sponda sinistra del fiume Tanaro (part. n. 158 e area non censita catastalmente prospiciente la part. 164 del foglio n. 4) nel Comune di Rivarone (AL) e (parte della part. n. 252 e area non censita antistante del foglio n. 3) nel Comune di Alluvioni Piovera (AL), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Dall'esame preliminare della pratica ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento"), si è rilevato che alcuni terreni in continuità alla pertinenza richiesta e coltivati dal richiedente non erano stati inclusi, pur risultando censiti al N.C.T. al Demanio Pubblico dello Stato.

L'Impresa agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro", interpellata da

questo Settore, ha prodotto con nota acquisita ns. prot. n. 915 del 9/01/2024, la documentazione in suo possesso, relativa alla pratica di sdemanializzazione dei terreni di cui sopra, domandando contestualmente la sospensione del procedimento.

Valutato che, dall' esame della documentazione prodotta, le aree in questione non possono più considerarsi appartenenti al demanio idrico il Settore ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 11430 del 5/03/2024.

L'avviso di presentazione della domanda concessione è stato inviato, ai fini della sua pubblicazione, con nota prot. n. 11433 del 05/03/24 all'albo pretorio telematico dei Comuni di Rivarone (AL) e di Alluvioni Piovera (AL) e con nota prot. n. 11436 del 05/03/24 al BUR. Decorsi i termini non sono pervenute domande concorrenti

La pertinenza demaniale richiesta in concessione per la durata di anni nove sarà utilizzata esclusivamente per uso agricolo con coltivazione del pioppo clonale, così come specificato nella relazione tecnica.

Poiché l'area ricade interamente in fascia fluviale A del PAI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 4 delle norme del PAI e del relativo regolamento di attuazione, approvato con deliberazione n. 11 del 18 marzo 2008, alla domanda è stato allegato un progetto di gestione a firma del dott. for. Giacomo Debernardi.

Il progetto di gestione prevede un'area di 1,65 ha, (pari al 75 % dell'intera superficie richiesta) da destinare alla coltivazione del pioppo e un'area di 0,55 ha (pari al restante 25%), posta tra la coltivazione e la fascia bosca ripariale e prospiciente il corso d'acqua, da adibire a fascia tampone erbacea.

Così come previsto dall'art. 10, comma 3, lettera a) del regolamento, il Progetto di gestione ha ottenuto, sulla base del contributo tecnico fornito dal Settore Piemonte Sud della Direzione Ambiente con nota prot. n. 127015 del 16/07/2024, parere favorevole di compatibilità in base all'Allegato 1 del regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po, condizionato alle prescrizioni di seguito riportate:

- *“nell'area boscata ripariale adiacente all'area in concessione non potranno essere fatti tagli di abbattimento;*
- *nell'area rinaturalizzata erbacea dovranno essere fatti interventi di contenimento delle specie esotiche;*
- *si preservi la biodiversità e gli elementi naturali nelle aree in concessione assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetrazione delle specie;*
- *sia trasmesso al Settore tecnico Piemonte sud relazione annuale illustrante gli interventi eseguiti;*
- *vengano utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e le biodiversità;*
- *non possano essere eseguiti interventi di diserbo chimico anche in caso di urgenti necessità;*
- *non possano essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità;*
- *non possano essere eseguiti interventi di concimazione con fertilizzanti di sintesi o con liquami suini;*
- *si debba mantenere la viabilità che consente l'accesso al corso d'acqua”.*

L'A.I.Po – Ufficio operativo di Alessandria, quale autorità idraulica competente ai sensi del r.d. 523/1904, ha rilasciato il nulla osta idraulico PIAL4090 con nota prot. n. 22882 del 12/08/2024, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile, pertanto, rilasciare la concessione per anni 9 sulla base dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento, il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare, a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2024, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 529,00 (cinquecentoventinove/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Considerato che l'azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" ha utilizzato senza titolo l'area di cui ha chiesto regolarizzazione, così come stabilito dall'art. 1 bis della l.r. n. 12/2004, è tenuta anche a corrispondere un indennizzo pari all'importo del canone concessorio maggiorato del 30% - di norma per 10 anni pregressi salvo i casi dimostrati di occupazioni più recenti - pari a Euro 5.885,00 (cinquemilaottocentoottantacinque).

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione - a qualunque titolo - attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento, sono state versate le spese di istruttoria pari € 150,00 (centocinquanta/00) a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, avvenuto in data 27/12/2023, associate all'accertamento contabile 258/23 sul capitolo 31225.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che l'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPa;

Verificato che l'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) deve corrispondere l'importo totale di Euro 7.472,00 (Euro settemilaquattrocentosettantadue/00), di cui:

- Euro 1.058,00 (millecinquantotto/00) dovuti a titolo di deposito cauzionale;
- Euro 5.885 (cinquemilaottocentoottantacinque) a titolo di indennizzi extracontrattuali pregressi;
- Euro 529,00 (cinquecentoventinove/00) dovuti a titolo di canone demaniale dell'anno in corso;

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 1.058,00 (millecinquantotto/00) sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, dovuti dall'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) a titolo di deposito cauzionale;

- di impegnare, a favore dell'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) (P.I. 02225240064) la somma di Euro 1.058,00 (millecinquantotto/00) sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta;

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà, su richiesta dell'interessato, mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico regionale Alessandria Asti - Ufficio di Alessandria, a seguito di verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

L'importo di Euro 529,00 (cinquecentoventinove/00), dovuto a titolo di canone demaniale dell'anno in corso e l'importo di Euro 5.885,00 (cinquemilaottocentoottantacinque) verrà incassato sull'accertamento n. 363/2024 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 (Codice n. 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 7.472,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) a titolo di deposito cauzionale, del canone demaniale dell'anno in corso e degli indennizzi extracontrattuali a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione e con la D.D. n. 3178/A18000/2023, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

All'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è si è protratto oltre i termini di legge, per la sospensione del procedimento voluta dal concessionario, ai fini di appurare l'effettiva appartenenza al demanio idrico di alcuni terreni per i quali non risultava conclusa la pratica di sdemanializzazione, come già specificato in premessa.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni

normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- D.G.R. n. 5-8361 del 27/03/2024 " Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 " Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- L.R. 26 marzo 2024, n. 9 " Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- L.R. 1 agosto 2024 n. 20."Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n.46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024 n. 20".;
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.;

determina

- di concedere all'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) con sede legale in via Monca, 14 – 15040 RIVARONE (AL) P.I. 02225240064, l'occupazione di una pertinenza idrica di circa 22.000 m² ad uso coltivazione pioppo clonale in sponda sinistra del fiume Tanaro (part. n. 158 e area non censita catastalmente prospiciente la part. 164 del foglio n. 4) nel Comune di Rivarone (AL) e (parte della part. n. 252 e area non censita antistante del foglio n. 3) nel Comune di Alluvioni Piovera (AL), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza:

- nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche contenute nel nulla osta PIAL4047 rilasciato dall'A.I.Po – Ufficio operativo di Alessandria con nota prot. n. 22882 del 12/08/2024, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- secondo quanto stabilito nel contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità ex art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del Pai fornito dal Settore Piemonte Sud della Direzione Ambiente con nota prot. n. 69032 del 12/04/2024, integralmente riportate in

premessa;

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2033, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in € 529,00 (cinquecentoventinove/00), è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di accertare l'importo di Euro 1.058,00 (millecinquantotto/00) dovuto dall'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro (Codice Soggetto 389136) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di impegnare l'importo di Euro 1.058,00 (millecinquantotto/00) a favore dell'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro (Codice Soggetto 389136) (P.I. 02225240064), sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

- di incassare la somma di Euro 5.885,00 (cinquemilaottocentottaantacinque) dovuta dall'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro (Codice Soggetto 389136) a titolo di indennizzi extracontrattuali - sull'accertamento n. 363/2024 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 (cod. ben. n. 128705);

- di incassare la somma di Euro 529,00 (cinquecentoventinove/00) dovuta dall'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro(Codice Soggetto 389136) a titolo di canone demaniale per l'anno in corso - sull'accertamento n. 363/2024 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 (cod. ben. n. 128705);

- di dare atto che l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00) dovuto a titolo di oneri di istruttoria, è stato versato in data 27/12/2023 sul capitolo 31225, come da documentazione allegata all'istanza;

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.

33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensore
Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_disciplinare_Ragni.pdf
2. PIAL4047_NOID-Regolarizzazione_concessione_area_demaniale.pdf.p7m



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti

Disciplinare di concessione pertinenza idrica di circa 22'000 m² ad uso coltivazione pioppo clonale in sponda sinistra del fiume Tanaro (part. n. 158 e area non censita catastalmente prospiciente la part. 164 del foglio n. 4) nel Comune di Rivarone (AL) e (parte della part. n. 252 e area non censita antistante del foglio n. 3) nel Comune di Alluvioni Piovera (AL).

RICHIEDENTE: Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" con sede legale in via Monca, 14 – 15040 RIVARONE (AL) - P.I. 02225240064

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per l'occupazione di area demaniale di circa 22'000 m² ad uso coltivazione pioppo clonale in sponda sinistra del fiume Tanaro (part. n. 158 e area non censita catastalmente prospiciente la part. 164 del foglio n. 4) nel Comune di Rivarone (AL) e (parte della part. n. 252 e area non censita antistante del foglio n. 3) nel Comune di Alluvioni Piovera (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell'area demaniale deve avvenire nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche contenute nel nulla osta idraulico PIAL4090 rilasciato dall'AIPo – Ufficio operativo di Alessandria con nota prot. n. 22882 del 12/08/2024, e delle prescrizioni del parere regionale di compatibilità espresso sulla base dell'Allegato 1 del "Regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po" dal Settore tecnico Piemonte Sud – Direzione Ambiente – con nota prot. n. 127015 del 16/07/2024, di seguito riportate:

- *"nell'area boscata ripariale adiacente all'area in concessione non potranno essere fatti tagli di abbattimento;*
- *nell'area rinaturalizzata erbacea dovranno essere fatti interventi di contenimento delle specie esotiche;*
- *si preservi la biodiversità e gli elementi naturali nelle aree in concessione assicurando una continuità spaziale e genetica necessaria per la perpetrazione delle specie;*
- *sia trasmesso al Settore tecnico Piemonte sud relazione annuale illustrante gli interventi eseguiti;*
- *vengano utilizzati metodi di coltivazione volti a ridurre gli impatti per la fauna e le biodiversità;*
- *non possano essere eseguiti interventi di diserbo chimico anche in caso di urgenti necessità;*
- *non possano essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi salvo urgenti necessità;*
- *non possano essere eseguiti interventi di concimazione con fertilizzanti di sintesi o con liquami suini;*
- *si debba mantenere la viabilità che consente l'accesso al corso d'acqua".*

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 9 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2033.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti.

Art. 5

Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 529,00.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione di importo pari a € 1.058,00.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7
Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art.9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la sede legale dell'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" in via Monca, 14 – 15040 RIVARONE (AL).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario

Il Responsabile del Settore
ing. Davide Mussa

(firmato in digitale)

Prot. n. (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/438/2023/A/PIAL4047/1/4

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL4047 – Richiesta nulla osta per concessione in sanatoria per utilizzo di pertinenza idrica di circa 22'000 mq ad uso coltivazione pioppo clonale in corrispondenza dell'ansa in sponda sinistra del fiume Tanaro nei Comuni di Rivarone (AL) e Alluvioni Piovera (AL)

Ditta: Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, vista la domanda pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale Prot. n. 17932 del 08.04.2024 (acquisita al Prot. AIPO n. 10083 del 08.04.2024), con la quale è stata trasmessa l'istanza di autorizzazione relativa alla richiesta di concessione in sanatoria per utilizzo di pertinenza idrica di circa 22'000 mq ad uso coltivazione pioppo clonale in corrispondenza dell'ansa in sponda sinistra del fiume Tanaro nei Comuni di Rivarone (AL) e Alluvioni Piovera (AL) presentata dal sig. Ragni Pietro Umberto Pilade titolare dell'Azienda Agricola Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora;

ESAMINATA la documentazione allegata alla succitata nota e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

VISTO il contributo tecnico finalizzato all'espressione del parere di compatibilità sul progetto di gestione di cui all'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud del 15.07.2024, trasmesso da codesto rispettabile Ente con nota Prot. n. 36297 del 24.07.2024 (acquisito al Prot. AIPO n. 21078 del 25.07.2024);

PREMESSO CHE:

- l'area demaniale richiesta in concessione non censita catastalmente, ricade in parte sul foglio 4 antistante il map. 164 del Comune di Rivarone (AL) e in parte sul foglio 3 parte del map. 252 del Comune di Alluvioni Piovera (AL) e l'area antistante lo stesso;
- l'area demaniale richiesta in concessione ricade interamente in fascia fluviale A del PAI;
- per quanto si evince dalla Relazione Tecnica l'utilizzo dell'area demaniale prevede un utilizzo ad uso agricolo per coltivazione pioppo clonale;
- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, non ricade nei *"...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti..."*;

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il PAI e le sue Norme di attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del soprarichiamato T.U. 523/1904,

alla regolarizzazione della concessione per utilizzo di pertinenza idrica di circa 22'000 mq ad uso coltivazione pioppo clonale in corrispondenza dell'ansa in sponda sinistra del fiume Tanaro nei Comuni di Rivarone (AL) e Alluvioni Piovera (AL), per come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. sono comunque fatte salve le prescrizioni impartite dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Sud, per quanto di competenza, in relazione al progetto di gestione ai sensi dell'art. 32, comma c delle Norme di Attuazione del PAI contenute nel succitato contributo tecnico del 15.07.2024;
2. dovrà essere garantito, per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, con relativo onere a carico del concessionario quanto disposto:
 - o dall'art. 96 comma f del Regio Decreto 523/1904: *“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.”;*
 - o dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, prevede: *“sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente...”.*

Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

3. sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
4. in nessun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;
5. dovrà essere garantito il regolare deflusso naturale delle acque e l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d'acqua che potranno verificarsi durante i futuri eventi di piena;
6. dopo ogni evento di piena il concessionario dovrà verificare la necessità di intervenire sull'area in concessione per rimuovere eventuale materiale legnoso divelto e/o flottante depositatosi sulla stessa, intervenendo anche con tagli e rimozione della vegetazione gravemente compromessa (piante inclinate e/o instabili), rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;
7. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;

8. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
9. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
10. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'area richiesta in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio del livello del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure" nonché, considerata la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne periodicamente la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links
11. ;
12. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
13. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
14. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
15. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
16. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
17. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero accesso da parte del concessionario all'area demaniale in concessione, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi in alveo e/o sulle relative pertinenze idrauliche, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;

18. l'AIPo si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione e/o revoca, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latistanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione totale o parziale dell'area demaniale in concessione provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente:

- **al Comune di Alluvioni Piovera (AL) e al Comune di Rivarone (AL) per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1933.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Dott. Ing. Luca Franzi

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti L. Vattimo - A. Bovone

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 2018/A1814B/2024 DEL 01/10/2024**

Impegno N.: 2024/23298

Descrizione: CONCESSIONE IN SANATORIA PER UTILIZZO DI PERTINENZA IDRICA DI CIRCA 22.000 M2 AD USO COLTIVAZIONE PIOPPO IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME TANARO NEI COMUNI DI RIVARONE (AL) E ALLUVIONI PIOVERA (AL). DEPOSITO CAUZIONALE: IMPEGNO DI € 1.058,00 (CAP. 442030/2024). AZIENDA AGRICOLA "PIOPPICOLTURA UMBERTO E BENILDE BELLORA DI RAGNI PIETRO"

Importo (€): 1.058,00

Cap.: 442030 / 2024 - RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI VERSATE A GARANZIA DELLA PUNTUALE OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE E GLI UTILIZZI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE

Macro-aggregato: Cod. 7020000 - Uscite per conto terzi

Soggetto: Cod. 389136

PdC finanziario: Cod. U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Missione: Cod. 99 - Servizi per conto terzi

Programma: Cod. 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Accertamento N.: 2024/3355

Descrizione: CONCESSIONE IN SANATORIA PER UTILIZZO DI PERTINENZA IDRICA DI CIRCA 22.000 M2 AD USO COLTIVAZIONE PIOPPO IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME TANARO NEI COMUNI DI RIVARONE (AL) E ALLUVIONI PIOVERA (AL). DEPOSITO CAUZIONALE: ACCERTAMENTO DI € 1.058,00 (CAP. 64730/2024) . AZIENDA AGRICOLA "PIOPPICOLTURA UMBERTO E BENILDE BELLORA DI RAGNI PIETRO"

Importo (€): 1.058,00

Cap.: 64730 / 2024 - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DELLA PUNTUALE OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE E GLI UTILIZZI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE.

Soggetto: Cod. 389136

PdC finanziario: Cod. E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia: Cod. 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi